

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 212-2022/P

ESTRATTI E CERTIFICATI DI MORTE, RICADUTE SULL'ATTIVITA' NOTARILE

di Lorenzo Nardi

(Approvato dalla Commissione Pubblicistica il 16 novembre 2022)

Abstract:

Lo studio, partendo dall'esame delle attività svolte dall'ufficiale dello stato civile in riferimento ai privati cittadini, va a sequenziare il momento della formazione dell'atto dello stato civile, il suo inserimento nel pubblico registro e la sua conoscibilità. L'analisi delle forme di registrazione (iscrizione, trascrizione e annotazione) e quelle di certificazione (certificati ed estratti, per riassunto o per copia integrale) garantirà un sostrato teorico occorrente per poter valutare le ricadute operative in ordine alle scelte che deve operare il Notaio. A margine di questa analisi, infatti, si esamineranno alcune delle interferenze con l'attività notarile, con particolare riferimento ai casi in cui è la stessa legge a operare una scelta circa il tipo di certificazione di stato civile da utilizzarsi da parte del Notaio. Il paragrafo conclusivo, infine, attingendo alle premesse teoriche svolte, prenderà in esame la questione della certificazione richiesta per la trascrizione degli acquisti a causa di morte, esponendo le argomentazioni sulla base delle quali si ritiene possa esservi, a tale specifico fine, una equipollenza dell'utilizzo dell'estratto dell'atto di morte al certificato, nonostante l'articolo 2660 del codice civile parrebbe restringere il campo solo all'uso di quest'ultimo.

Sommario: 1. Attività di registrazione e attività di certificazione dell'Ufficiale dello stato civile. L'atto di morte e i relativi estratti e certificati; 2. Riflessi sull'attività notarile; 3. Il caso della trascrizione degli acquisti a causa di morte. Conclusioni.

1. Attività di registrazione e attività di certificazione dell'Ufficiale dello stato civile. L'atto di morte e i relativi estratti e certificati.

Lo "stato civile"¹ non trova una specifica definizione né all'interno del codice civile, né all'interno della normativa speciale di settore; si può tuttavia affermare che gli atti dello stato civile hanno la

¹ Per una disamina della disciplina, anche con riferimento agli aspetti di maggior interesse notarile vedi, G. TRAPANI, voce "Ordinamento dello stato civile" in "Dizionario enciclopedico del Notariato", V volume, curato da G. CASU, Roma, pp. 373 e ss.; nonché

G. TRAPANI, "Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull'attività notarile", Studio Civilistico n. 3850 del 11 giugno 2002 nel quale l'Autore enfatizza il grandissimo rilievo sociale dello

funzione di documentare pubblicamente fatti influenti sullo stato delle persone: nascita, cittadinanza, matrimonio, unione civile e morte².

Ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396³, disciplinante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, presso ciascuno degli uffici dello stato civile devono essere tenuti, in unico archivio informatico⁴, gli atti formati nel Comune⁵.

L'attività degli ufficiali dello stato civile si esplica, in relazione ai privati cittadini, in due forme: quella della registrazione e quello della certificazione⁶, esse stesse rappresentanti due facce della stessa medaglia.

Per "*registrazione*" si intende l'attività di inserzione di un atto nel relativo pubblico registro, in base ad apposite formule approvate con decreto del Ministero dell'Interno; si definisce, attività di "*certificazione*", quella – giustappunto - certificativa dell'esistenza di fatti rappresentati nei registri medesimi, cd. "funzione fidefaciente", rifacendosi all'espressione tardo-latina *certum facere* e cioè rendere certo⁷.

La pubblicità degli stati civili serve per rendere opponibili ai terzi, una volta registrati⁸, gli stati documentati, assumendo per "*certo ciò che è enunciato nell'atto*" stesso; essi sono qualificati come "*atti di certazione costitutivi di certezze legali*"⁹; nell'esplicazione di tale attività, l'Ufficiale di stato civile compie all'un tempo tanto la redazione dell'atto quanto quella di inserzione nel pubblico registro; tuttavia egli non compie una valutazione normativa della rilevanza sociale dell'atto¹⁰, ma solo un controllo circa la certezza del suo contenuto¹¹. Tale attività si esplica nelle tradizionali forme della "iscrizione", della "trascrizione" e della "annotazione"¹².

stato civile "*che incide non solo nel diritto delle persone e della famiglia, ma sui rapporti giuridici, più in generale e quotidianamente*.";

² Storicamente la tenuta dei registri riguardanti le nascite, i matrimoni e le morti è stata compito ed appannaggio della Chiesa; la secolarizzazione dello stato civile, impostasi in Francia fu accolta nei codici preunitari per poi venire disciplinata nel codice del 1865 nel primo libro delle persone; per un'analisi storica v. L. FERRI, "*Degli atti dello stato civile*", in Commentario del Codice civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Bologna 1973, pp. 1 e ss;

³ La disciplina dello stato civile è rimessa ad alcune norme essenziali contenute nel codice civile, dagli articoli 449 a 455, lasciando a una legge speciale la disciplina dettagliata della materia;

⁴ Una delle più significative novità del d.P.R. 396/2000 è rappresentata dall'introduzione dell'archivio unico informatico nel quale sono registrati tutti gli atti formati dal comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti; l'istituzione di tale archivio è stata subordinata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel quale dovranno essere indicate le modalità tecniche per l'iscrizione, la trascrizione, l'annotazione la trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile. Fino all'adozione del citato decreto continuerà ad applicarsi il regime previgente dell'ordinamento come indicato nel decreto del Ministero dell'Interno in data 27 febbraio 2001;

⁵ Essi vengono conservati in appositi registri che assolvono a una doppia funzione, l'una pubblicitaria, l'altra probatoria certificativa dell'esistenza di quanto in essi rappresentato;

⁶ Tra le funzioni, non occorre dimenticare quella di conservazione degli atti e dei registri, che nel corso del tempo e con l'atteso passaggio ai registri informatici, ha variato il suo contenuto e comunque non merita in questa sede di approfondimento in quanto ha riflesso solo indirettamente sui privati;

⁷ V. M.C. ANDRINI, *Atti dello stato civile*, in *Tratt. Di dir. Priv.*, Rescigno, 4, Tomo 3, Torino 1997, pag. 983;

⁸ Una volta effettuata la registrazione, gli atti sono opponibili, *erga omnes*;

⁹ In tal senso v. R. MUCCI, *Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, p. 38 e ss.;

¹⁰ Si badi che l'Ufficiale di stato civile è tenuto a un controllo della legalità degli atti che è chiamato a ricevere, seppur nell'assenza di discrezionalità; in questo si veda la differenza rispetto alla posizione del conservatore dei registri immobiliari. Se infatti è astrattamente possibile che nei registri immobiliari possano ritrovarsi trascrizioni di atti in conflitto, nei registri dello stato civile, l'ufficiale è nella posizione di poter rifiutare determinati atti se consta il contrasto;

¹¹ V. M.C. ANDRINI, *Atti dello stato civile*, in *Tratt. Di dir. Priv.*, Rescigno, 4, Tomo 3, Torino 1997, pag. 979;

¹² Per una pregevole opera definitoria, si rimanda a, L. FERRI, "*Degli atti dello stato civile*", in Commentario del Codice civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Bologna 1973,7;

L'“*iscrizione*” è l'operazione che compie l'ufficiale dello stato civile nella formazione di un atto riguardante lo stato della persona, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai dichiaranti, previa verifica dei presupposti di legge sulle quali si fondano; per “*trascrizione*”, invece, si intende l'attività diretta alla registrazione di un atto che promana da altro pubblico ufficiale dello stato civile che lo ha direttamente ricevuto (o da altra autorità all'uopo legittimata); infine si definisce “*annotazione*” l'attività di modifica dello stato personale di un soggetto per effetto di atti o fatti sopravvenuti nel tempo: si tratta di una forma di registrazione complementare all'atto iscritto o trascritto al quale essa accede¹³.

Dalla lettura delle norme del codice civile dedicate allo stato civile, in combinato disposto con quelle dell'ordinamento dello stato civile, si può enucleare un principio di tipicità degli atti di stato civile, che concerne non solo gli atti che possono essere oggetto di iscrizione, trascrizione o annotazione, ma anche il loro contenuto.

L'attività di certificazione, rappresenta la concretizzazione della pretesa alla conoscibilità dei registri da parte del cittadino; per il tramite di essa il cittadino richiedente ha modo di attingere delle informazioni dai pubblici registri; essa si esplica nel rilascio di estratti, certificati e di copie dei documenti depositati presso gli ufficiali di stato civile, che vengono loro domandati¹⁴.

Gli estratti sono delle riproduzioni degli atti dello stato civile e possono assumere due distinte vesti: l'estratto per riassunto (articolo 106 d.P.R. 396/2000) e l'estratto per copia integrale (articolo 107 d.P.R. 396/2000).¹⁵ Le due ipotesi si distinguono per il fatto che mentre nell'estratto per riassunto sono tralasciate le parti che sono modificate o integrate in base ad annotazioni o rettificazioni, nell'estratto per copia integrale si trovano tutte le annotazioni che si trovano nell'originale. L'estratto per copia integrale può essere richiesto solo da chi abbia un interesse¹⁶ e ciò non sia vietato dalla legge; esso deve contenere la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi, comprese il numero e le firme appostevi, le singole annotazioni e l'attestazione di conformità all'originale.

Vi sono poi i certificati, ai quali la legge non ha riservato alcuna definizione legislativa sino all'introduzione del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che all'articolo 1, lett. f) lo descrive come “*il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,*

¹³ v. G. TRAPANI, op. cit., 376;

¹⁴ V. articolo 450 c.c. e articolo 5, comma 1 lett. C) d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

¹⁵ DPR 396/2000, Art. 106 (Estratti per riassunto) “1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.”; Art. 107 (Estratti per copia integrale) “1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. 2. L'estratto per copia integrale deve contenere: a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi; b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale; c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.”; Art. 108 (Contenuto) “1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere: a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale; b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato; c) il bollo dell'ufficio. 2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici. 3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.”;

¹⁶ Ai fini della richiesta del rilascio dell'estratto per copia integrale, l'ufficiale dello stato civile deve valutare la presenza di un interesse qualificato secondo quanto disposto all'articolo 22 della legge 241/1990 (diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso);

riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche"; tali documenti non riproducono il contenuto di un atto ma costituiscono attestazioni autonome, che l'ufficiale di stato civile redige, a seguito delle indagini richiestegli¹⁷. I certificati devono contenere le generalità delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti; tali dati possono essere desunti anche dagli atti anagrafici, nell'ottica di rendere concreto lo snellimento dell'attività burocratica a favore del cittadino. Un'altra specificità risiede nel fatto che i certificati possono avere anche contenuto negativo, cioè attestare l'inesistenza di un determinato atto di stato civile¹⁸.

Sulla base di questa succinta carrellata definitoria si può affermare un primo principio e cioè che estratti e certificati costituiscono *species* del *genus* certificazioni; volendo classificarli sulla base del grado di esaustività degli stessi, in ordine decrescente, il gradino più alto lo occupa l'estratto per copia integrale che è la certificazione maggiormente completa, in quanto si tratta di una fedele riproduzione del registro: esso include anche quelle informazioni, oggetto di successiva modifica o soppressione, per opera di annotazioni o rettificazioni. Queste ultime, invece, non sono riportate nell'estratto per riassunto che, quindi, si colloca su un gradino "intermedio" in quanto si limita a riportare le sole annotazioni "attuali" tralasciando tutte le altre; infine, il certificato, che reca la sola attestazione autonoma effettuata dagli ufficiali dello stato civile senza riportare eventuali annotazioni presenti sull'atto.

Un'altra importante distinzione tra le varie certificazioni risiede nel fatto che mentre l'estratto non può che riguardare un atto esistente, un certificato può attestare anche l'inesistenza di un determinato atto, si tratta dei cd. certificati negativi.

È possibile operare anche una graduazione delle certificazioni, sulla base della loro efficacia probatoria; nell'estratto per copia integrale, l'ufficiale è tenuto a riportare la certificazione di conformità del documento, conferendo allo stesso la medesima efficacia dell'originale. Gli estratti per riassunto e i certificati, invece, fanno piena prova fino a querela di falso della verità di quanto da essi certificato. La *ratio* di tale differenziazione risiede nel fatto che il pubblico ufficiale, tanto negli estratti per riassunto che nei certificati, svolge un'attività conoscitiva che non esclude una certa soggettività con la conseguente possibilità di compiere errori; in entrambe le richiamate certificazioni infatti, l'ufficiale dello stato civile, deve operare una sintesi e quindi una scelta. In queste due fattispecie la pubblica fede riguarda solo la provenienza della certificazione e il fatto che essa sia stata desunta dai registri.

Chiarita da un punto di vista generale l'attività di certificazione dell'ufficiale dello stato civile, è ora possibile concentrare l'analisi sugli atti di morte e le relative certificazioni.

Il d.P.R. 396/2000 concentra agli articoli da 71 a 83 la disciplina degli atti di morte; essi sono formati nel comune in cui tali fatti accadono tuttavia, se sono formati in comuni diversi da quello di residenza del defunto, devono essere comunicati agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e

¹⁷ L. Ferri, "Degli atti dello stato civile", in Commentario del Codice civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Bologna 1973, 71;

¹⁸ L. Ferri, *op. cit.*, 72;

di quello di residenza del defunto, i quali devono provvedere rispettivamente all'annotazione e alla trascrizione del relativo atto.

Quanto al contenuto, ai sensi dell'articolo 73 dell'Ordinamento, l'atto deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome del defunto, il luogo e la data di nascita, la sua residenza e cittadinanza, nonché il nome e il cognome del coniuge o della parte a lui unita civilmente, se il defunto era coniugato ovvero se era vedovo o divorziato oppure se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge. 20 maggio 2016, n. 76.

Ancorché siano meno frequenti nella prassi, anche gli atti di morte possono essere oggetto di annotazioni; l'articolo 81 comma 2 del d.P.R. 396/2000 prevede infatti che, in margine all'atto di morte, possano essere annotati, oltre ai decreti di rettificazione a essi relativi, l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonché le sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte¹⁹; è opportuno sottolineare che stante la natura propria di tali atti, le eventuali annotazioni, assumono una portata modificativa degli stessi, con la conseguenza che tali annotazioni sono insuscettibili di risultare dall'estratto per riassunto che, invero, si limiterà a riportare il contenuto dell'atto, per come modificato a seguito dell'annotazione²⁰. La circostanza non ha un rilievo solo dogmatico e classificatorio, determinando conseguenze peculiari nell'espletamento dell'attività di certificazione dell'ufficiale dello stato civile con riferimento agli atti di morte, rispetto ad altri atti dello stato civile. Nel caso dell'atto di morte, vista la summenzionata natura modificativa delle annotazioni, queste ultime non risulteranno dall'estratto per riassunto con la conseguenza che il contenuto di questo non differirà da quello di un certificato (quanto alle annotazioni) in quanto l'evento morte è un fatto non soggetto a modificazioni.

Ciò detto da un punto di vista generale, è comunque possibile segnare una piccola differenza, quanto al contenuto delle informazioni riportate nelle due certificazioni; mentre il certificato riporta la sola attestazione della morte di un determinato soggetto, indicando la data e il comune ove si è verificato il decesso, l'estratto per riassunto riporta l'intero contenuto dell'atto di morte²¹ e quindi, in più rispetto al certificato, lo stato civile del defunto (coniugato, vedovo o divorziato unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge. 20 maggio 2016, n. 76) e facoltativamente, dietro richiesta, l'orario di morte.

¹⁹ In tal senso v. le formule da n. 188 a 189-ter, riportate nel decreto Ministeriale 5 aprile 2002 Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile;

²⁰ Al riguardo giova distinguere tra annotazioni "integrative", ovvero quelle che si aggiungono al contenuto dell'atto (e.g.: l'annotazione di una convenzione matrimoniale) e annotazioni "modificative" (come ad esempio il cambiamento di cognome); il Ministero dell'Interno ha infatti chiarito che l'estratto per riassunto deve riportare anche tutte le annotazioni integrative mentre non vanno invece riportate le annotazioni modificative del contenuto, ma l'estratto deve essere rilasciato tenendo già conto delle modificazioni apportate (al riguardo V. Massimario per L'ufficiale di stato Civile 2012, cit.);

²¹ V. in tal senso https://www.comune.prato.it/it/temi/anagrafe-e-cittadinanza/servizio/estratto-atto-di-morte/archivio6_0_186.html;

2. Riflessi sull'attività notarile

Nella propria attività, il Notaio si trova a dover esaminare quotidianamente le certificazioni dello stato civile, sia direttamente, quale pubblico ufficiale rogante, sia mediamente al fine di richiedere alle parti di predisporre la necessaria documentazione preliminare idonea alla stipula dell'atto del quale è richiesto²²; in base alla verifica che si trova a dover espletare, il Notaio sarà chiamato a valutare: il tipo di certificazione occorrente, l'ufficiale competente al relativo rilascio (cui indirizzare le parti alla relativa richiesta) e l'eventuale necessità od opportunità di allegarle all'atto notarile.

Quanto al tipo di certificazione, di norma, il notaio valuta in base alla propria diligenza se richiedere l'esibizione di un certificato oppure di un estratto dello stato civile: per una verifica del regime patrimoniale di un soggetto, non sarà sufficiente il certificato di matrimonio (o di unione civile) in quanto solo dall'esame dell'estratto sarà possibile riscontrare il regime patrimoniale e la presenza di eventuali convenzioni matrimoniali²³; ancora, per constatare la presenza di misure di protezione a beneficio di persone prive in tutto o in parte di autonomia (interdizione inabilitazione o amministrazione di sostegno) occorrerà avere un estratto dell'atto di nascita. Gli esempi sarebbero innumerevoli; è sufficiente affermare che l'esame dell'estratto sarà indispensabile tutte le volte in cui si renda necessario conoscere le annotazioni all'atto, in quanto ai sensi dell'articolo 106 dell'Ordinamento, solo da tale certificazione sarà possibile riscontrarle.

In alcuni specifici casi, la legge incide sull'attività del Notaio, prescrivendo l'obbligatorietà dell'allegazione di tali certificazioni all'atto notarile ovvero la necessità della presentazione delle stesse da parte del pubblico ufficiale, unitamente al titolo, per l'ottenimento delle formalità di trascrizione nei registri immobiliari; in tutte queste ipotesi, seppur con sfumature diverse, il legislatore ha inteso soddisfare una esigenza informativa dei terzi.

Concentrando l'analisi sulle certificazioni degli atti di morte, oggetto del presente lavoro, sia concesso richiamare, tra gli altri, l'articolo 620 del codice civile, in tema di verbale di pubblicazione del testamento olografo, l'articolo 75 del Regolamento Notarile, riguardante il verbale di registrazione del testamento pubblico e l'articolo 2660 del codice civile in tema di trascrizione degli acquisti a causa di morte²⁴.

Dall'esame di tali norme emerge che in alcune specifiche fattispecie la legge, oltre all'allegazione, si spinge sino a operare una scelta anche in ordine al tipo di certificazione da utilizzarsi; nei verbali di pubblicazione del testamento olografo e di registrazione del testamento pubblico, è prevista la necessaria allegazione al verbale notarile, dell'estratto dell'atto di morte²⁵. Per la trascrizione degli

²² G. TRAPANI, studio CNN n. 3850, cit.;

²³ Ai fini della trascrizione nei registri immobiliari di un atto fra vivi di trasferimento di diritti reali immobiliari, è sufficiente che il regime patrimoniale delle parti sia oggetto di apposita dichiarazione resa dalle stesse e contenuta nel titolo (articolo 2659 c.c.);

²⁴ Esistono, al di fuori di tali previsioni, molteplici ipotesi in cui le certificazioni di morte vengono verificate dal Notaio, anche se non inserite in una specifica disposizione: si pensi all'ipotesi in cui occorre verificare l'estinzione per consolidazione del diritto di usufrutto;

²⁵ In questi casi la formulazione normativa non precisa la tipologia di estratto richiesto, potendosi desumere l'idoneità dell'utilizzo dell'estratto per riassunto; ciò è coerente con il fatto che la richiesta dell'estratto per copia integrale rappresenta una circostanza eccezionale, basti pensare che nella normativa previgente era addirittura richiesta l'autorizzazione del P.M. per il relativo rilascio;

acquisti a causa di morte, l'articolo 2660 del codice civile stabilisce che insieme con la nota di trascrizione e con l'atto di accettazione, nel caso di disposizione a titolo universale, si deve presentare un "certificato" di morte del *de cuius*.

L'individuazione della *ratio* della indicata differenziazione lessicale, operata dal legislatore, non è stato oggetto di esame né da parte della dottrina né da parte della giurisprudenza²⁶.

Premesso che, come detto, la funzione dell'allegazione delle certificazioni è puramente informativa degli stati civili documentati nelle stesse, il legislatore ha operato una graduazione in base alle esigenze informative ricorrenti nelle diverse fattispecie coinvolte. Allorquando sia prescritto l'utilizzo di un estratto, sulla base di un'interpretazione sistematica ed ermeneutica, è chiaro come il legislatore abbia ritenuto indispensabile non solo la conoscenza del fatto documentato nell'atto dello stato civile ma anche delle annotazioni allo stesso; viceversa, nei casi in cui abbia fatto generico riferimento a un "certificato", questi ha operato un giudizio di fungibilità delle diverse certificazioni. Se infatti in una determinata fattispecie l'esigenza informativa è soddisfatta dall'utilizzo di un certificato, *a fortiori* deve essere assolta dall'utilizzo di un estratto, il quale ha un contenuto più ampio rispetto al primo.

In sintesi, un estratto non sarebbe surrogabile da un certificato, considerato il diverso e non equiparabile contenuto delle due certificazioni; viceversa non si vede perché, nei casi in cui la legge usi il termine "certificato", non dovrebbe essere considerato idoneo un estratto che è una certificazione dello stato civile maggiormente esaustiva, dal punto di vista delle informazioni in esso contenute. Peraltro, con specifico riferimento agli atti di morte, la differenza tra certificati ed estratti per riassunto è ancora più sfumata rispetto alle certificazioni di altri atti dello stato civile²⁷.

Altra tematica operativa di particolare interesse riguarda l'individuazione dell'ufficiale competente al rilascio delle certificazioni degli atti di morte. Quanto ai certificati non sussistono particolari limitazioni, in quanto qualsiasi Ufficiale può formare la certificazione riportando dati desumibili dagli atti anagrafici (art. 108, 2° co., reg. st. civ.).

Quanto agli estratti per riassunto di cui all'articolo 106 dell'Ordinamento, occorre occuparsi dell'ipotesi in cui la morte avvenga in un luogo diverso da quello di residenza; al riguardo, in un primo momento si diffuse l'idea per cui l'unico ufficiale legittimato al rilascio gli estratti fosse quello del luogo di morte in quanto, solo ivi, sarebbe depositato l'originale dell'atto dal quale effettuare l'estratto. La questione può ritenersi ormai superata in quanto il Ministero dell'Interno²⁸ ha definitivamente chiarito che è competente al rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile sia l'ufficiale del luogo ove l'atto è iscritto sia quello del luogo ove esso è trascritto. Pertanto, nel caso di morte in un Comune diverso da quello di nascita e di residenza, competenti al rilascio dell'estratto sono sia l'ufficiale del comune della morte, sia quello del comune di residenza,

²⁶ Non vi sono indicazioni specifiche nemmeno nella relazione illustrativa del Guardasigilli al Codice civile;

²⁷ Come detto nel paragrafo precedente l'unica differenza risiede nel fatto che nell'estratto viene riportato lo stato civile del defunto e, facoltativamente, l'orario di morte;

²⁸ V. Massimario per L'ufficiale di stato Civile, consultabile al sito https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_11_26_massimario_ufficiale_stato_civile_2012.pdf;

ove l'atto è trascritto. Non è competente, invece, l'ufficiale del luogo di nascita che al più potrebbe rilasciare un estratto dell'atto di nascita con l'annotazione dell'atto di morte.

Nel caso in cui l'evento si verifichi all'estero, la trascrizione nei registri di Stato civile italiani è condizione per far valere il decesso in Italia; solo una volta effettuata la registrazione dell'atto di morte, l'ufficiale dello stato civile competente sarà legittimato a rilasciare certificati ed estratti. Da un punto di vista procedimentale, la dichiarazione di morte avvenuta all'estero, dovrà essere effettuata secondo le norme stabilite dalla legge del luogo, alle autorità competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa²⁹. Il dichiarante ai sensi dall'articolo 15 comma II dell'Ordinamento, dovrà quindi inviare - senza indugio - una copia della dichiarazione, all'autorità diplomatica consolare; quest'ultima, ai sensi dell'articolo 17, trasmetterà - ai fini della trascrizione - una copia degli atti, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato aveva la residenza o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno³⁰.

Per quanto concerne invece l'ipotesi della morte in uno stato estero, di un cittadino straniero, anche se residente in Italia, non è possibile procedere alla trascrizione presso gli uffici dello stato civile italiano. In questi casi, il Notaio chiamato a occuparsi di una tale fattispecie, dovrà necessariamente richiedere l'esibizione di una certificazione di morte formata dalla competente autorità; a tale riguardo bisognerà ulteriormente distinguere a seconda che il paese da cui tale certificazione promana, abbia o meno aderito alla Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976, ratificata dall'Italia con legge 21 dicembre 1978 n. 870, che prevede il rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile. In ossequio a tale convenzione gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono redatti in conformità a determinati formulari annessi alla convenzione.

In ogni Stato contraente, tali estratti sono rilasciati solo alle persone che abbiano titolo per ottenere le copie integrali e potranno essere utilizzati all'estero senza necessità di traduzione e sono altresì esenti da legalizzazione.

Per i paesi che non abbiano aderito alla convenzione, invece, occorrerà ottenere la corrispondente certificazione estera, formata secondo le norme del diritto interno del paese in cui tali atti sono stati redatti o trascritti; tali documenti devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.

Altra tematica di particolare interesse riguarda l'utilizzabilità di certificazioni degli atti di morte trasmesse in modalità informatica; la procedura richiesta affinché il documento possa essere utilizzato da parte del Notaio, non potrà esaurirsi nello scaricamento e nella stampa del documento, occorrendo il previo l'espletamento della procedura di verifica della firma mediante l'apposito programma informatico. Solo a seguito dell'esito positivo di tale verifica, il Notaio certificherà che

²⁹ Nella remota ipotesi in cui il paese ove si verifica il fatto non disponga alcuna di forma di pubblicità, la relativa dichiarazione sarà resa esclusivamente all'autorità consolare italiana;

³⁰ Tecnicamente, al dichiarante, sarebbe concessa la possibilità di portare l'atto formato all'estero, direttamente all'ufficiale dello stato civile italiano competente (in regola con la traduzione e la legalizzazione) affinché questi provveda alla registrazione;

la copia cartacea è conforme all'originale documento informatico ex articolo 57-bis, secondo comma della Legge Notarile³¹.

Un'ultima questione attiene alla validità temporale delle certificazioni degli atti di morte; al riguardo si ritiene applicabile l'articolo 41 del d.P.R. 445/2000, a mente del quale, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

3. Il caso della trascrizione degli acquisti a causa di morte. Conclusioni

Nella circolazione immobiliare, gli stati civili rappresentano uno dei principali aspetti di verifica da parte del Notaio.

Ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, in alcuni casi lo stato civile può essere documentato sulla base di una dichiarazione di parte, come avviene nel caso del regime patrimoniale per la trascrizione degli atti tra vivi; in altri, come nel caso degli acquisti a causa di morte, deve essere necessariamente esibita una certificazione dello stato civile, da presentare unitamente al titolo al fine di ottenere la trascrizione stessa. L'articolo 2660 del codice civile prescrive infatti che chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre all'atto, un certificato di morte dell'autore della successione.

La finalità della norma è quella di rendere immediatamente conoscibile agli interessati, che ispezionino i Registri Immobiliari, l'evento da cui dipendono gli effetti pubblicizzati, evitando di dover procedere a indagini ulteriori presso uffici diversi da quello interrogato, valorizzando la completezza e autonomia dei Registri Immobiliari, in ossequio ai principi generali che ne conformano il funzionamento. La rilevanza della finalità è tale da imporre al conservatore il rifiuto della trascrizione che venga richiesta senza allegazione del certificato.

Ci si è chiesto se l'utilizzo legislativo dell'espressione "certificato" debba essere interpretato in senso letterale oppure sia lasciata all'operatore libertà nell'utilizzo di una certificazione differente e maggiormente esaustiva qual è l'estratto per riassunto; sul punto, si sono formati due orientamenti.

Il primo, confermato da una isolata pronuncia di merito³², secondo cui il riferimento operato dall'articolo 2660, al certificato di morte, dovrebbe essere interpretato in modo letterale in quanto *"indice della volontà legislativa di ritenere indispensabile e non sostituibile il detto documento ai fini ivi richiesti, con la conseguenza che eventuali equipollenti, anche di contenuto parzialmente sovrapponibile, non possono ritenersi idonei"*. L'argomentazione utilizzata dalla corte si basava sulla presunta scelta legislativa di riferirsi alle certificazioni dello stato civile - nelle diverse declinazioni

³¹ In tal senso v. Co.RE.DI. Lombardia, n. 55/2013, n. 113 reg. Decisioni;

³² Tribunale di Roma, provvedimento n. 5750 del 20 ottobre 2021; tale pronuncia, asserisce apoditticamente il principio di diritto sopra indicato. Nella motivazione viene richiamato il precedente, apparentemente conforme, del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, nel provvedimento n. 271/2020 che, invero, non scendeva nell'esame della questione oggetto del presente contributo, limitandosi a richiamare genericamente il dettato normativo, quanto alla necessità di produzione, al fine dell'ottenimento della formalità di trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, oltre al titolo, anche il certificato di morte del de cuius;

del “certificato” o dell’“estratto” - in senso tecnico e, quindi, secondo le definizioni fornite al primo paragrafo.

Tale ricostruzione non convince appieno in quanto appiattisce sul portato legislativo ipotesi tra loro differenti, operando un’operazione interpretativa tale ricondurre a un unico principio, fattispecie tra loro differenti, senza tenere in debita considerazione la funzione informativa cui assolvono le certificazioni.

Nel precedente paragrafo si è esaminata la questione partendo dall’analisi delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile riferite agli atti di morte, per poi esaminare il contenuto delle diverse certificazioni; con specifico riferimento agli atti di morte si è spiegato che estratti e certificati hanno un contenuto quasi totalmente coincidente, ragion per cui non si vede come un estratto potrebbe essere considerato idoneo ad assolvere alla medesima funzione per la quale l’ordinamento ha ritenuto idoneo un certificato³³.

Eppure, anche a voler ridurre la questione su di un piano puramente letterale, la conclusione non muterebbe, per le ragioni di seguito esposte.

A sommo avviso di chi scrive, allorché il codice civile abbia utilizzato il termine “certificato”, il riferimento non sarebbe al certificato di stato civile in senso tecnico - di cui, peraltro, all’introduzione del codice civile, non si rintracciava alcuna definizione - sebbene al prodotto dell’attività di certificazione dell’ufficiale di stato civile³⁴, potendo rientrare nella nozione tanto il certificato quanto l’estratto, sia esso per riassunto che per copia integrale.

A conferma di ciò, si permetta di richiamare l’utilizzo dello stesso lemma fatto dall’articolo 2559, in tema di nota trascrizione degli acquisti per atto tra vivi; tale norma dispone che il regime patrimoniale delle parti possa essere desunto, alternativamente, sulla base di una dichiarazione di parte resa nel titolo, ovvero da un certificato (*sic*) dell’ufficiale di stato civile; ebbene, nessuno dubita che in tale ipotesi, il termine “certificato” debba essere inteso in senso tecnico.

Contrariamente si dovrebbe accedere a una interpretazione illogica, in ossequio alla quale nel caso dell’articolo 2659, per la trascrizione degli acquisti per atto tra vivi, nel caso di parti coniugate o unite civilmente, sarebbe sufficiente unire alla nota di trascrizione un certificato di matrimonio, quando tale certificazione non permetterebbe di poter desumere il regime patrimoniale delle stesse; per le finalità informative richieste dalla norma, infatti, occorrerebbe necessariamente un estratto dell’atto di matrimonio. Non si vede quindi come il legislatore potrebbe, a distanza di un solo articolo, riferirsi ai certificati dello stato civile in due accezioni differenti.

Se infatti, si ritiene di poter concordare sul fatto che quando la legge abbia fatto riferimento agli estratti dello stato civile, il rilievo non può che essere interpretato in senso tecnico, le medesime considerazioni non potrebbero mutarsi nel caso dei certificati; il generico riferimento al “certificato” dello stato civile, inteso quale prodotto dell’attività di certificazione, è indice di una

³³ Si permetta di richiamare l’orientamento espresso dall’Associazione professionale per le esecuzioni della provincia di Treviso l’11 settembre 2008;

³⁴ Nel concetto di certificato rientrano tanto i certificati quanto gli estratti; di sovente gli estratti per riassunto riportano la dicitura “certifico”, a testimonianza del fatto che anche tale documento rappresenta una certificazione nel significato tardo latino riportato nel primo paragrafo;

chiara scelta di ritenere idonea allo scopo una qualsiasi certificazione idonea al raggiungimento delle finalità informative richieste, non ricorrendo specifiche esigenze tali da richiedere l'utilizzo di una specifica certificazione.

Per concludere, muovendo dall'esame del contenuto delle diverse certificazioni dello stato civile, e dalla interpretazione sistematica delle norme codicistiche, si deve ritenere valida, ai fini della trascrizione degli acquisti per causa di morte, una qualsiasi certificazione dello stato civile (certificato o estratto) e ciò per più ordini di motivi.

Quanto al loro contenuto, infatti, l'unico elemento idoneo differenziare le certificazioni è la presenza, nell'estratto, delle indicazioni circa lo stato civile del defunto (coniugato, vedovo o divorziato unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge. 20 maggio 2016, n. 76)³⁵.

Anche la tradizionale distinzione tra estratti per riassunto e certificati, basata sulla presenza delle annotazioni, non è riscontrabile nel caso degli atti di morte in quanto, le rare ipotesi di annotazioni, avendo natura modificativa dell'atto stesso non emergono tanto dall'esame dell'una quanto dell'altra certificazione.

Nessuna differenza sussiste nemmeno quanto all'efficacia probatoria di detti documenti, essendoci assoluta equipollenza tra certificati ed estratti per riassunto.

Quanto all'interpretazione, secondo cui il riferimento codicistico di cui all'articolo 2660 debba essere inteso in senso letterale, deve suggerirsi una rilettura della norma coerente con l'intero impianto codicistico; è stato infatti dimostrato che se è vero che quando il codice fa riferimento all'estratto, il richiamo non può che interpretarsi in senso tecnico, le medesime considerazioni non possono valere nei casi in cui il riferimento è al certificato che, invero, deve intendersi non come certificato in senso tecnico, bensì quale prodotto dell'attività di certificazione da parte dell'ufficiale dello stato civile.

In definitiva nel caso della trascrizione degli acquisti a causa di morte si ritiene equipollente all'utilizzo del certificato di morte quello dell'estratto per riassunto dell'atto stesso³⁶.

³⁵ Eventualmente, ove richiesto, l'estratto potrebbe riportare altresì l'orario della morte;

³⁶ A tacer d'altro, si pensi anche a storture operative di una siffatta interpretazione, che ricadrebbero sui cittadini, come nelle ipotesi dei verbali di pubblicazione di testamenti, nei quali siano contenuti legati, ovvero, nei quali venga contestualmente manifestata, dall'erede nominato, la volontà di accettare l'eredità: in tali casi infatti sarebbe duplicato l'onere delle certificazioni da produrre;